

Spett.le Comune di Corte de' Frati
Piazza Roma 1
26010 Corte de' Frati (CR)

Oggetto: Piano di classificazione acustica del territorio comunale – controdeduzioni alle osservazioni.

Spett.le Comune di Corte de' Frati,
a seguito di avvenuta presentazione di osservazioni prot. n. 757 del 14 marzo 2007 al Piano di classificazione acustica, si avanzano le seguenti proposte di controdeduzioni.

Controdeduzione all'osservazione n. 1.

Il presente Piano di classificazione acustica non costituisce aggiornamento di un precedente strumento. Pertanto, le sporadiche segnalazioni sin qui pervenute da parte di cittadini, sono state inoltrate all'ente di competenza, ovvero l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che, a seguito di adeguate misurazioni, ha poi provveduto a dare puntuale segnalazione al Comune degli esiti delle rilevazioni, comunque esclusivamente valutati rispetto ai valori previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati al punto 6 della Relazione tecnica.

Solitamente, quanto rilevato è risultato ascrivibile a problematiche, di non grande rilevanza, causate dal mancato utilizzo di ogni possibile accorgimento per l'abbattimento del rumore, da parte di attività economiche.

Tali inconvenienti sono perciò risultati risolvibili mediante maggiore attenzione nella gestione aziendale.

In altri casi le segnalazioni, riguardando schiamazzi, rientravano nell'ambito dell'ordine pubblico, anziché della pianificazione territoriale.

Le uniche situazioni di perdurante disagio sono state segnalate relativamente al traffico veicolare interessante la Via Cristoforo Colombo, anche in virtù del fatto che questo tende a concentrarsi prevalentemente nel periodo estivo e nelle prime ore del mattino.

A tal fine si è provveduto ad inserire il tratto stradale ricompreso nell'abitato di Aspice in Classe II al fine di meglio tutelare la quiete dei residenti, salvaguardando al contempo il corretto esercizio delle attività economiche, soprattutto legate alla conduzione dei campi e all'allevamento del bestiame.

Alla luce delle problematiche riscontrate, in fase di stesura del presente piano si è rilevato come fosse comunque possibile la convivenza di attività differenti, anche all'interno di tessuti densamente edificati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, secondo la quale aree contigue non possano in ogni caso differire di oltre una classe.

ROBERTO DIAMANTI
- ARCHITETTO -

Si è quindi proceduto alla determinazioni di classi compatibili con le attività attualmente in atto, anziché imporre a priori, alle medesime attività, la redazione di piani di risanamento acustico. Questi potranno comunque essere successivamente richiesti, se necessario, secondo quanto previsto al punto 9 della Relazione tecnica.

Controdeduzione all'osservazione n. 2.

Ai sensi del già citato d.P.C.M. 14 novembre 1997, di cui al punto 6 della Relazione tecnica, in Classe VI è esclusivamente prevista la presenza di attività produttive: risulta quindi incompatibile con tale classificazione ogni forma di residenza.

Le zone produttive individuate dal vigente strumento urbanistico sorgono in contiguità con zone residenziali, oppure prevedono la presenza della residenza del titolare dell'attività economica all'interno del perimetro dell'azienda.

Non è pertanto possibile che queste possano essere ricomprese in Classe VI.

L'applicazione del principio normativo secondo il quale aree contigue non possono in ogni caso differire di oltre una classe, produrrebbe inoltre immediate ricadute sulle aree circostanti che si vedrebbero ascrivere a classi più elevate di quelle attuali.

In virtù del fatto che il piano costituisce elaborato integrativo dello strumento urbanistico, e che le aree di espansione produttiva sono soggette a pianificazione attuativa, si è ritenuto di rimandare la possibilità di prevedere la presenza di aree in Classe VI a concrete proposte imprenditoriali da valutare in sede di piano di lottizzazione produttiva.

Allo stesso modo, l'inserimento del progetto di un'opera pubblica di impatto rilevante quale un casello autostradale, nel Piano regolatore generale, non potrebbe che avvenire mediante variante urbanistica, nell'ambito della quale dovrebbe necessariamente essere riconsiderata ogni possibile implicazione acustica.

Controdeduzione all'osservazione n. 3.

È corrente pratica progettuale quella di individuare in prima istanza le aree per le quali prevedere il massimo livello di tutela, da ascrivere alla Classe I, e le aree nelle quali prevedere i maggiori impatti acustici e perciò da ricomprendere in Classe V e in Classe VI.

Le aree ricadenti nelle classi intermedie vengono quindi solitamente individuate in un secondo momento, quali aree di raccordo tra le classi estreme, secondo quanto previsto al punto 16 della Relazione tecnica.

La vocazione delle classi intermedie, ovvero la Classe II, la Classe III e la Classe IV, ad accogliere funzioni miste e la genericità della norma che provvede alla loro definizione (il citato d.P.C.M. 14 novembre 1997, di cui al punto 6 della Relazione tecnica) ne determinano l'individuazione secondo due differenti parametri: la rilevazione delle attività prevalenti in atto e la necessità di coerenza interna del piano.

Una maggiore meticolosità nell'individuazione delle classi intermedie, che non tenesse in alcun conto le ragioni di coerenza interna del piano, avrebbe comportato il demandare la risoluzione di ogni problematica inerente la contiguità di aree ricadenti in classi tra loro

ROBERTO DIAMANTI
- ARCHITETTO -

incompatibili, all'imposizione alle attività economiche di piani di risanamento acustico, estremamente onerosi per quanto riguarda sia in sede di redazione che di applicazione, lasciando nel breve periodo irrisolta ogni problematica inerente la contiguità tra diverse funzioni.

Dott. Arch. Roberto Diamanti

Cremona, 21 marzo 2007